

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Città Metropolitana di Firenze

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA

CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IN ORARIO

EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA COMUNALE

SCOLASTICA “VILLA LA FONTE” VIA BOITO 9/12 SESTO F.NO

L’anno duemilaventiquattro (2024) il giorno _____ del mese di _____

in Sesto Fiorentino, in una sala del Palazzo Comunale, fra: -----

- **COMUNE DI SESTO FIORENTINO** (C.F./P.IVA: 00420010480) con

sede in Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto, n. 1, nella persona della

Dott.ssa Luisa Sarri nata a Firenze l’01/02/1967, in qualità di Dirigente del

Settore “Servizi Demografici e alla persona” di detto Comune, nominato con

Decreto del Sindaco n. 12 del 05/10/2021, nonché in virtù dei poteri derivanti

gli dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dal vigente Statuto comunale, da una

parte; -----

- **XXXXXXXXXXXXXXXXX** C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX P.I.

XXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX via XXXXXXXXX

nella persona di XXXXXXXXXXXX, nato/a XXXXXXXX il XXXXXXXX , in

qualità di presidente legale rappresentante, dall’altra;

PREMESSO

- che l’art. 6 c. 4 del D.lgs. 38/2021 sancisce che le palestre, le aree di gioco e

gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività

didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 Ottobre 1996 n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti;

- Che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi demografici e alla Persona n. XXXX del XXXXX è stato approvato l'Avviso per la manifestazione d'interesse a partecipare alla selezione per l'affidamento della concessione in uso e gestione della palestra scolastica "Villa La Fonte" ubicato a Sesto Fiorentino via XXXXXXXX;

- con determinazione n. XX del XXXXX è stata approvata la proposta di aggiudicazione della manifestazione d'interesse per la concessione in uso e gestione della palestra "Villa La Fonte" in favore di XXXXXXXXXXXXX;

Tutto ciò premesso

in esecuzione degli atti sopra richiamati, fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Sesto Fiorentino, con la firma del presente atto, concede in uso e gestione a xxxxxxxxxxxxxxxx, di seguito definito "Gestore", la palestra comunale annessa alla scuola primaria Villa La Fonte, ubicata a Sesto Fiorentino con accesso da via Boito, n° 9/12, di seguito definita "impianto sportivo", con le relative pertinenze, attrezzature ed installazioni.

Il gestore accetta l'impianto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La concessione si intende conferita con le espresse limitazioni che conseguono da quanto stabilito nei successivi articoli.

L'Amministrazione Comunale riconosce al gestore in forza della presente concessione, il diritto di utilizzare in via prevalente l'impianto per tutte le proprie attività.

L'utilizzazione potrà avvenire esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale;

La gestione della palestra comprende:

a) l'uso, la manutenzione ordinaria, l'apertura, la chiusura, la pulizia e la custodia degli immobili che costituiscono l'impianto, ivi comprese le strutture di pertinenza;

b) il supporto logistico per lo svolgimento di tutte le attività conformi al genere ed al livello di prestazioni per le quali l'impianto sportivo di cui sopra è destinato secondo le vigenti normative.

ART. 2 - CONSEGNA DELL'IMPIANTO

La consegna dell'impianto avviene previa redazione, in contraddittorio tra le parti, di relativo verbale con indicazione dello stato di conservazione degli immobili, alla presenza del Responsabile del Servizio Manutenzione o suo delegato. Al suddetto verbale dovrà essere allegato l'inventario dei beni mobili (attrezzature sportive, attrezzature tecniche, arredi etc.), che dovrà essere tenuto aggiornato a cura del gestore ai fini della verifica durante e alla scadenza della convenzione.

ART. 3 – REGOLE DI UTILIZZO

Il gestore si impegna a rispettare ed a far rispettare le "Norme di assegnazione degli spazi" e le "Norme di utilizzo degli spazi assegnati" approvate con determinazione del Settore Politiche Educative, Culturali e Sportive n. 539 del 22/05/2017.

Il gestore tiene direttamente i rapporti con le associazioni utilizzatrici dell'impianto, nel rispetto delle suddette Norme, con particolare riferimento alla gestione delle questioni ordinarie dell'impianto, quali la distribuzione degli spazi interni, la consegna chiavi, la riscossione delle quote d'utilizzo ecc. La facoltà dell'Amministrazione Comunale di assegnare spazi a soggetti terzi ed usare l'impianto per le proprie esigenze come sopra indicato, non dovrà causare pregiudizio agli equilibri economici derivanti dal Piano Economico di Gestione presentato dal concessionario in sede di gara.

ART. 4 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto per le proprie esigenze, per manifestazioni sportive ed extrasportive organizzate direttamente.

L'uso della struttura da parte dell'Amministrazione Comunale sia per esigenze scolastiche che per altre attività comunque consentite di cui sopra, è a titolo gratuito.

ART. 5 – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Il Gestore proporrà all'Amministrazione Comunale, entro il 30 giugno e comunque entro l'inizio di ogni nuovo anno agonistico, il Programma dell'attività con il Piano di Utilizzo di Massima, oltre ai bilanci consuntivo e previsionale, nel rispetto del Piano Economico di Gestione presentato in sede di offerta di gara.

Il Piano di Utilizzo dovrà indicare gli orari e i periodi nei quali il Gestore propone l'utilizzo delle strutture per le proprie attività e per i propri fini sociali. --

Il Piano di Utilizzo sarà esaminato dagli organi competenti del Settore Servizi demografici e alla persona del Comune di Sesto Fiorentino contestualmente

all'assegnazione annuale degli spazi sportivi e potrà subire modifiche ai sensi delle norme di assegnazione comunali. In tale sede infatti potranno essere assegnati spazi a favore di altre Società o Associazioni Sportive che svolgono le proprie attività sportive, ricreative e sociali nel territorio del Comune. -----

Nell'ambito della predisposizione del Piano di Utilizzo il Gestore potrà avanzare proprie proposte di utilizzo, anche in ambito sociale o per l'uso di terzi, che l'Amministrazione Comunale valuterà in piena autonomia. Il Gestore non potrà concedere direttamente l'uso dell'impianto a terzi. Il Gestore si impegna a rispettare e a far rispettare gli orari di utilizzo degli impianti secondo le assegnazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale e a renderli pubblici mediante affissione all'esterno della struttura.

ART. 6 – BILANCIO DI GESTIONE

Il bilancio di gestione è il documento nel quale sono elencate le spese e le entrate previste per la gestione dell'impianto. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le vigenti norme tecnico-contabili con riferimento alle attività e agli orari previsti nel Piano di Utilizzo.

Al termine di ogni anno di attività, insieme al bilancio preventivo, dovrà essere presentato al Comune un bilancio consuntivo che indichi le spese effettivamente sostenute e le entrate effettivamente acquisite nella gestione degli impianti.

Per spese si intendono, in linea generale, quelle relative alla gestione dell'impianto (custodia, pulizia, sorveglianza, manutenzione, utenze, canoni, assicurazioni) ad esclusione di quelle connesse alla gestione dell'attività societaria.

Per entrate si intendono quelle derivanti dalla gestione dell'impianto (utilizzo

da parte dell'utenza sportiva, pubblicità, ecc.) con esclusione di quelle derivanti dall'attività societaria.

Il Bilancio di gestione è anche finalizzato all'individuazione di un costo orario di gestione dell'impianto da utilizzarsi come base per la determinazione delle tariffe di utilizzo da parte di terzi.

Il Bilancio di gestione è redatto sulla base della stagione sportiva (settembre/giugno di ogni anno) e deve essere quindi presentato all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL GESTORE

L'Associazione come sopra costituita è tenuta a:

a) usare l'impianto, le relative pertinenze, installazioni e attrezzature secondo la destinazione con i limiti ed in conformità con le prescrizioni stabilite con il presente atto e con le norme di cui all'art. 3;

b) osservare e far osservare tutte le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme in vigore, nonché quelle disposte, anche di volta in volta, dalle autorità competenti, sia per l'effettuazione dell'attività sportiva, sia per l'accesso e la presenza del pubblico alle attività predette, nonché ad applicare tutte le dovute misure ed accorgimenti rivolti ad evitare incidenti, danni, infortuni e rischi, sia per i praticanti le attività sportive, sia per il pubblico che alle stesse viene ammesso ad assistere;

c) provvedere a propria cura e spese alla custodia dell'impianto, alla pulizia e alla cura dei locali per la buona conservazione ed efficienza dell'impianto stesso e sue pertinenze, installazioni ed attrezzature comprese le aree esterne;

d) munirsi, sotto la propria responsabilità, delle eventuali licenze, autorizzazioni e omologazioni a proprio nome, assumendosi ogni e qualsiasi responsa-

bilità conseguente ad ogni effetto di legge. Per lo svolgimento delle attività

motorio-ricreative l'associazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui alla

L.R. 21/2015;

e) predisporre il piano della sicurezza, nominare un responsabile della sicu-

rezza ed assumere ogni onere in relazione alla completa applicazione e al ri-

spetto del D.lgs. n. 81/2008;

f) rispettare quanto prescritto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014,

emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, conte-

nente una serie di modifiche alle norme esistenti, al fine di inasprire la lotta

contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;

g) presentare dichiarazione sostitutiva al fine di verificare l'inesistenza di

condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinqües e 609-undecies del codice penale o l'inesistenza dell'interdizione

all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

h) non consentire in alcun caso l'uso di sostanze dopanti da parte di atleti e

utenti, a emarginare forme di comportamento violente o razziste, lesive delle

regole del fair play sportivo, a promuovere la formazione e l'informazione

all'interno della propria associazione e con i/le propri/ie atleti/e;-----

i) prevedere meccanismi di penalizzazione delle squadre e dei gruppi sportivi

che si rendono protagonisti di atti vandalici ai danni dell'impianto inteso nel

suo complesso o di qualsiasi altro comportamento non consono all'etica spor-

tiva;

l) presentare un report di rendicontazione semestrale dando atto degli inter-

venti adottati nel rispetto del piano di conduzione con espressa indicazione

degli interventi di manutenzione effettuati e delle date degli stessi

ART. 8 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

Il Gestore è responsabile ad ogni effetto e senza possibilità alcuna di rivalsa sull'Amministrazione Comunale di ogni danno, infortunio o molestia a chiunque possa derivare od accadere durante gli allenamenti, le manifestazioni, le partite ufficiali o amichevoli e per ogni altra attività che sia stata comunque organizzata nell'impianto direttamente.

A tale scopo il Gestore ha presentato:

1) polizza assicurativa n. ----- del ----- per responsabilità civile RCT/RCO – responsabilità civile verso terzi e/o verso i lavoratori, con la Compagnia Assicurativa ----- , atta a garantire l'Amministrazione Comunale nei confronti di rischi di qualsiasi natura connessi alla gestione dell'impianto, con massimali adeguati all'impianto stesso e alla tipologia delle attività svolte che esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, compresi terzi, derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione;

2) polizza assicurativa n. ----- del ----- per il rischio locativo (danni cagionati agli immobili in uso per responsabilità dell'assicurato/concessionario) a garanzia di eventuali danni per incendio e garanzie accessorie, con la previsione RT (ricorso terzi);

Le polizze sopracitate sono depositate presso gli uffici comunali.

ART. 9 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sono posti a carico del gestore gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto concesso e relative attrezzature, con riferimento agli interventi di semplice esecuzione, con l'espressa avvertenza che per l'esecuzione dei necessari lavori solleva il Comune da ogni responsabilità che dovesse derivare

per danni eventualmente causati a persone e cose;

Al gestore, così come all'Amministrazione Comunale, è fatto divieto assoluto di eseguire interventi di manutenzione straordinaria intendendosi per tale quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge, secondo l'interpretazione delle stesse consolidata giurisprudenzialmente e/o comunque procedere a qualsiasi modifica dei locali in uso non espressamente autorizzati dalla Città Metropolitana di Firenze. L'esecuzione dei lavori non autorizzati darà luogo all'obbligatorio ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.

Il Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, particolarmente nei casi in cui l'irregolare funzionamento degli impianti o eventuali guasti possano arrecare danni alle persone ammesse a frequentare l'impianto, a cose o a terzi.

ART. 10 – CANONE

Ai sensi dell'art. 14 del vigente "Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi", a fronte del diritto di utilizzare in via prevalente l'impianto il gestore dovrà versare per la durata della convenzione, un canone d'uso per la gestione pari a € xxxxxxxx (xxxxxx/00) annui entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 11 – TARIFFE

Il Gestore potrà esigere dalle società ed associazioni ammesse ad utilizzare l'impianto il pagamento di una tariffa oraria che dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale. Ogni variazione alle tariffe dovrà essere approvata prima dell'inizio di ogni anno sportivo.

ART. 12 – DURATA

La presente concessione decorre dal 15 Giugno 2024 e avrà durata quinquennale, quindi fino al 14 Giugno 2029.

La convenzione per la gestione cesserà di diritto alla scadenza sopra specificata senza che sia necessaria preventiva disdetta, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

La convenzione potrà essere prorogata ai sensi dell'art. 120 c. 11 del D. Lgs. 36/2021 in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale caso il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 13 – RISOLUZIONE, RECESSO, REVOCA E SOSPENSIONE

Qualora si verificassero da parte del gestore inadempienze o gravi negligenze e/o violazioni riguardo agli obblighi contrattuali l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto previa regolare diffida ad adempiere, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Tutte le clausole della presente convenzione sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso.

Le inadempienze del Gestore devono essere contestate per iscritto tramite

PEC concedendo un termine di 10 (dieci) giorni al Gestore per presentare le proprie deduzioni e/o ottemperare alle prescrizioni impartite. Alla terza contestazione di inadempimento si potrà procedere alla risoluzione della presente convenzione con effetto immediato.

E' consentita altresì facoltà di recesso per il Gestore, che dovrà tuttavia darne preavviso all'Amministrazione tre mesi prima dell'inizio di ciascun anno sportivo (1 settembre). -----

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale della convenzione medesima, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro aggiudicatario per l'espletamento del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di revocare, limitare o sospendere la presente concessione in qualsiasi momento, per gravi violazioni della normativa vigente, per grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ovvero per ragioni tecniche e manutentive dell'impianto senza che nulla il Gestore possa pretendere a titolo di risarcimento per la mancata disponibilità dello stesso.

ART. 13 BIS – RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso,

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dagli artt.94 e 95 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 14 – SPESE

Tutte le spese ed ogni altro onere inerente e conseguente alla stipula della presente convenzione sono a carico del Gestore, che se le assume.

ART. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO PUBBLICI DIPENDENTI

La presente Convenzione è risolta in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti” approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto Fiorentino”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2014 aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 28/06/2022.

Il gestore è consapevole che gli obblighi di condotta ivi previsti si estendono a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione (art.1 comma 3 e 4).

Copia dello stesso viene consegnato al contraente contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

ART. 16 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs.vo n.196/03 come modificato dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento il Gestore potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all'indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente potrà visitare il sito all'indirizzo <http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy> (dove scaricare l'informativa completa).

Si dà atto che la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in quanto l'Associazione Sportiva ha dichiarato di essere affiliata ad enti di promozione sportiva e pertanto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tabella B del D.P.R. n. 642/72.

ART. 17 – COMUNICAZIONI

Si conviene che tutte le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire in formato elettronico tramite posta elettronica certificata PEC;

ART. 18 – CONTROVERSIE

Per qualsivoglia controversia inerente la presente convenzione è competente il

Foro di Firenze.

ART. 19 – NORME INTEGRATIVE

Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente convenzione o nell'avviso pubblico per l'individuazione del gestore si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile.

Letto approvato e sottoscritto

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

GESTORE